

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- e-fattura ed esterometro: cosa cambia dal 1° luglio 2022 - pag. 2
- Teatri e sale da concerto: versamenti fiscali al 16 novembre - pag. 4

LAVORO E PREVIDENZA

- Smart working semplificato e lavoratori fragili: nuovo calendario per i datori di lavoro - pag. 9
- Sgravi contributivi: regole e modalità per la fruizione in cumulo - Infografica - pag. 12

FINANZIAMENTI

- Società benefit: domande per il credito d'imposta dal 19 maggio - pag. 17

IMPRESA

- E-commerce: quali sono le nuove procedure doganali - pag. 22

BILANCIO E CONTABILITÀ

- Errori in bilancio: come rimediare - pag. 26

IN EVIDENZA

e-fattura ed esterometro: cosa cambia dal 1° luglio 2022

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

La modifica operata dal decreto PNRR 2 in merito all'ambito soggettivo della fatturazione elettronica si riflette in modo automatico sull'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Per effetto, poi, delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021, per tali operazioni, compiute dal 1° luglio 2022, i soggetti in precedenza esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica dovranno effettuare l'invio dei dati utilizzando le stesse modalità tecniche attualmente previste per la fatturazione elettronica.

Con la decisione di esecuzione n. 2021/2251/UE, l'Italia è stata autorizzata a **prorogare fino al 31 dicembre 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica** per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, estendendolo anche ai soggetti che beneficiano dell'esenzione per le piccole imprese di cui all'art. 282 della direttiva n. 2006/112/CE, per i quali l'obbligo

di emissione della fattura in formato elettronico era stata espressamente vietata dalla precedente decisione di esecuzione n. 2018/853/UE.

Nel preambolo della decisione di esecuzione n. 2021/2251/UE si dà atto che, come dichiarato dal Governo italiano, il sistema di fatturazione elettronica obbligatorio, che convoglia tutte le fatture



Smart working semplificato e lavoratori fragili: nuovo calendario per i datori di lavoro

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dottrinalavoro.it

Modalità semplificata di attivazione dello smart working per i lavoratori del settore privato fino al 31 agosto 2022. E' quanto previsto dalla legge di conversione del decreto Riaperture, ora all'esame del Senato. In particolare, la modalità semplificata consiste nella possibilità di avviare il lavoro agile anche in assenza di un accordo individuale tra le parti, attraverso una procedura telematica e con l'utilizzo del documento messo a disposizione dall'INAIL per assolvere agli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile. Viene, inoltre, prorogato fino al 30 giugno il diritto al lavoro agile per i genitori con figli disabili, nonché il regime di tutela per i lavoratori fragili.

La legge di conversione del **decreto Riaperture** (D.L. n. 24/2022) ha previsto, tra le altre cose, alcune **proroghe** a normative emergenziali riguardanti i **lavoratori fragili** e l'utilizzo dello **smart working**.

In particolare, vengono previste le

seguenti proroghe:

- **fino al 30 giugno 2022**: il regime di tutela per i lavoratori fragili (diritto allo smart working ovvero, qualora non fosse possibile svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, equiparazione dell'assenza del lavoratore al



Fisco

Nel decreto PNRR 2

e-fattura ed esterometro: cosa cambia dal 1° luglio 2022

di Marco Peirolo - Dottore commercialista in Torino

La modifica operata dal decreto PNRR 2 in merito all'ambito soggettivo della fatturazione elettronica si riflette in modo automatico sull'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Per effetto, poi, delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021, per tali operazioni, compiute dal 1° luglio 2022, i soggetti in precedenza esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica dovranno effettuare l'invio dei dati utilizzando le stesse modalità tecniche attualmente previste per la fatturazione elettronica.

Con la decisione di esecuzione n. 2021/2251/UE, l'Italia è stata autorizzata a **prorogare fino al 31 dicembre 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica** per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, estendendolo anche ai soggetti che beneficiano dell'esenzione per le piccole imprese di cui all'art. 282 della direttiva n. 2006/112/CE, per i quali l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico era stata espressamente vietata dalla precedente decisione di esecuzione n. 2018/853/UE.

Nel preambolo della decisione di esecuzione n. 2021/2251/UE si dà atto che, come dichiarato dal Governo italiano, il sistema di fatturazione elettronica obbligatorio, che convoglia tutte le fatture emesse attraverso il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate, ha pienamente raggiunto i suoi obiettivi, vale a dire **combattere la frode** e l'evasione fiscale, **semplificare gli adempimenti fiscali** e rendere più efficiente la riscossione delle imposte, riducendo così i costi amministrativi per le imprese.

L'**estensione** della fattura elettronica anche ai **soggetti passivi** che beneficiano della **franchigia per le piccole imprese** aumenterebbe le possibilità di combattere la frode e l'evasione dell'IVA, consentendo all'Agenzia delle Entrate di controllare più facilmente la sussistenza dei requisiti richiesti per avvalersi dell'esenzione.

Il Governo italiano ha, inoltre, sostenuto che l'estensione del campo di applicazione della misura speciale non comporterebbe costi sostanziali nei confronti di tali operatori, tenuto conto che l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, gratuitamente, diverse soluzioni per la predisposizione e il trasferimento delle fatture elettroniche, tra cui un **pacchetto software** destinato ad essere installato sui computer e un'**applicazione** per i **dispositivi mobili**, oltre ad un **servizio di archiviazione digitale** che consente di archiviare i documenti di fatturazione garantendo la conformità con i requisiti di autenticità, integrità e leggibilità dei documenti per 15 anni.

Estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica

In considerazione dell'autorizzazione comunitaria, nell'ambito del **decreto PNRR 2 (D.L. n. 36/2022)** è stato riformulato l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, abrogando l'esonero dell'obbligo di fatturazione elettronica per:

- i soggetti rientranti nel **regime di vantaggio**, di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;
- i soggetti rientranti nel **regime forfetario**, di cui all'art. 1, commi 54-89, della L. n. 190/2014;
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/1991 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito dall'esercizio di **attività commerciali** proventi per un **importo non superiore a 65.000 euro**.

Leggi anche e-fattura per minimi, forfetari e associazioni: tempi stretti e sanzioni elevate

La novità ha una **duplice decorrenza**, essendo previsto che, per i predetti soggetti, l'emissione della fattura in formato elettronico diventa **obbligatoria**:

- **dal 1° luglio 2022** a condizione che i **ricavi o compensi**, ragguagliati ad anno, conseguiti nell'anno precedente, siano **superiori a 25.000 euro**;
- **dal 1° gennaio 2024**, invece, la fattura elettronica sarà obbligatoria anche per i restanti soggetti, cioè quelli che, nell'anno precedente, non hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi o compensi.

Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 non si applicano nei confronti dei soggetti per i quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a partire dal 1° luglio 2022, sempreché la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo.

Leggi anche e-fattura estesa dal 1° luglio con moratoria delle sanzioni per il terzo trimestre 2022

Alla luce del richiamo all'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, la **moratoria delle sanzioni** è relativa alle sole operazioni che non danno luogo all'addebito dell'IVA e, quindi, non si applica all'eventuale tardiva emissione delle fatture per operazioni imponibili dei

soggetti che hanno optato per il regime speciale di cui alla L. n. 398/1991.

Riflessi sull'esterometro

La modifica dell'art.1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 si riflette in modo automatico sul successivo comma 3-bis, che prevede l'**obbligo di trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle **cessioni di beni** e alle **prestazioni di servizi**, effettuate e ricevute, verso e da **soggetti non stabiliti** nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per le **operazioni** in esame, effettuate **dal 1° luglio 2022**, i soggetti in precedenza esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica dovranno pertanto trasmettere all'Agenzia delle Entrate i relativi dati, peraltro utilizzando le stesse modalità tecniche attualmente previste per la fatturazione elettronica. Infatti, l'art. 1, comma 1103, legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, ha previsto l'utilizzo di un **unico canale di trasmissione** per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l'estero. Anche per questi ultimi dovrà, quindi, utilizzarsi esclusivamente il **Sistema di Interscambio** e il **formato XML**.

Ciò significa che, per le **fatture attive** relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà utilizzare il tipo documento "TD01", valorizzando il campo "codice destinatario" con "XXXXXXX".

Per le **fatture passive**, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo "TD17", "TD18" e "TD19", da trasmettere al Sistema di Interscambio. Resterà ancora possibile l'integrazione analogica delle fatture ricevute, al pari dell'emissione delle autofatture in formato analogico, con successiva trasmissione dei documenti in formato XML mediante il Sistema di Interscambio.

Come stabilito dal provvedimento n. 293384/2021, l'obbligo comunicativo resterà facoltativo per tutte le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Si ricorda, infine, che, a decorrere **dal 1° gennaio 2022**, sono previsti **termini differenziati di trasmissione** dei dati delle operazioni attive e passive, in quanto:

- per le prime, la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni

dall'effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (es. giorno 15 del me-se successivo in caso di fatturazione differita);

- per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

Come riportato dalla Relazione illustrativa al disegno di legge di Bilancio 2021, la novellata tempistica consente di allineare i termini di trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali e, inoltre, permette all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA, della **liquidazione periodica IVA** e della **dichiarazione IVA annuale** predisposte nell'ambito del programma di assistenza on line previsto, in via sperimentale, dall'art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015.

Fisco

Emendamenti al decreto Ucraina

Teatri e sale da concerto: versamenti fiscali al 16 novembre

di Matteo Dellapina - Avvocato in Parma, Genova e Milano

Per il comparto artistico (teatri, sale da concerto e altre strutture), i versamenti di IVA, ritenute alla fonte e trattenute dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 slittano al 16 novembre. I versamenti potranno essere effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni, a condizione che siano eseguiti in un'unica soluzione. La novità arriva con una modifica inserita in sede di conversione in legge del decreto Ucraina, per garantire un sostegno al settore artistico.

Con un emendamento approvato in sede di conversione del D.L. 21/2022 (decreto Ucraina), è stato inserito il nuovo art. 22-*bis* che prevede importanti novità circa le **scadenze fiscali** riguardanti il **settore teatrale**.

Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ATECO 90.04.00), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
- i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza in aprile, maggio e giugno 2022.

I versamenti relativi a tali scadenze fiscali sono **posticipati al 16 novembre 2022**. Entro tale data, i soggetti interessati potranno versare il dovuto **senza** l'applicazione di **interessi e sanzioni**.

L'unica nota dolente è che il pagamento del dovuto deve essere effettuato **in un'unica soluzione**.

Si prenda, ad esempio, l'IVA di aprile, maggio e giugno 2022. Tali soggetti potranno sì evitare di versarla nel periodo ordinario di riferimento, posticipando il versamento al 16 novembre senza l'applicazione di interessi e sanzioni. Ma l'IVA del trimestre dovrà essere corrisposta, entro tale data, in un'unica soluzione.

Sono **escluse** da tale misura, in quanto non rientranti nel codice ATECO 90.04.00:

- la gestione di cinema (59.14);
- la gestione delle agenzie di vendita di biglietti (79.00);
- la gestione di musei di ogni genere (91.02).

Le altre agevolazioni per il comparto

A causa della perdurante situazione epidemiologica da Covid-19, il decreto Sostegni (D.L. 41/2021) ha individuato incentivi per le imprese e i lavoratori colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia, integrando così le misure che erano già state previste a far data dal marzo 2020.

Nel dettaglio, l'art. 36-*bis* del decreto Sostegni ha in-

trodotto, quale misura di sostegno alle **attività teatrali** e agli **spettacoli dal vivo**, un "**contributo straordinario**", accordato sotto forma di credito d'imposta, nella misura e alle condizioni previste, in relazione alle spese sostenute per lo svolgimento di tali attività, nell'anno 2020, dai soggetti del comparto.

A ridosso del termine per la presentazione delle domande, fissata per il 15 novembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 14/E del 10 novembre 2021, volta a fornire chiarimenti in merito al credito d'imposta.

L'Ufficio ha precisato che, sotto un profilo soggettivo dei beneficiari, il contributo era riconosciuto alle imprese svolgenti attività teatrali e spettacoli dal vivo, senza alcuna altra specificazione o limitazione.

Vista la *ratio* dell'intervento e l'espresso riferimento alle "**imprese**", l'Agenzia aveva ritenuto che, ai fini dell'individuazione delle attività cui si riferiscono le spese che danno diritto al contributo, rilevinò le **imprese residenti**, comprese le **stabili organizzazioni di soggetti non residenti**, che - indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali - operano nel comparto delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, quali, il teatro, la musica, la danza, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.

Quindi l'agevolazione era fruibile sia dagli **enti commerciali** che da quelli **non commerciali**, con riferimento, per gli ultimi, all'attività commerciale eventualmente esercitata.

L'Agenzia aveva poi chiarito che, siccome la norma non poneva alcuna condizione circa la data di inizio dell'attività, rientravano nell'ambito di applicazione del beneficio anche tutti i soggetti operanti in tali settori che avessero avviato la propria attività nel corso del 2019, purché avessero soddisfatto il requisito della riduzione del fatturato: era necessario che l'ammontare del fatturato dell'anno 2020 avesse subito una contrazione in misura pari ad almeno il 20% rispetto all'ammontare del fatturato dell'anno 2019 (qui poi ai fini di tale verifica, la circolare n. 14/E ha rinviato ai chiarimenti forniti in relazione ai contributi a fondo

perduto).

Vista la finalità della disciplina in esame, l'Agenzia aveva precisato che in caso di **esercizio contestuale** di una o più attività indicate come agevolate e di altre attività, per verificare la riduzione del fatturato occorre fare riferimento solamente all'ammontare complessivo del fatturato conseguito nell'esercizio delle attività agevolate.

Altra precisazione ineriva i soggetti che avevano **iniziato l'attività nel 2019**, per i quali la sussistenza della riduzione del fatturato doveva essere calibrata confrontando l'ammontare del fatturato conseguito nel 2020 con quello realizzato nel 2019, operando così il ragguaglio ad anno in caso di eventuale minore durata del periodo di attività.

Circa i **costi agevolabili**, il credito d'imposta spettava per le spese sostenute nell'anno 2020 (art. 109 TUIR), per la realizzazione delle attività indicate, anche se queste fossero state realizzate attraverso l'ausilio di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo (rappresentazioni teatrali, concerti e balletti).

Quindi il credito d'imposta, erogato per macro-categorie di spese (quali, ad esempio, costi per il personale, costi di ospitalità, costi di produzione e gestione spazi; nonché costi di pubblicità e promozione, etc.), era erogato nella misura del 90% delle spese sostenute nel 2020, il cui calcolo assumeva come base di commisurazione i costi ammissibili al netto dell'IVA (se dovuta).

Fisco
Dal CNDCEC

Elezioni commercialisti: non sussiste l'obbligo di pubblicazione delle singole preferenze

Non sussiste uno specifico obbligo per l'Ordine di rendere pubbliche le singole preferenze espresse in favore di ciascun candidato, potendo l'Ordine scegliere discrezionalmente se provvedere o meno. Lo ha chiarito il CNDCEC con il pronto ordini n. 103 del 12 maggio 2022 con cui ha specificato che l'indicazione degli eletti appare rientrare nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 allorquando prevede l'onere di pubblicare sul sito internet dell'ente documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

Il CNDCEC ha pubblicato un pronto ordini in data 12 maggio 2022 in tema di pubblicazione dei risultati elettorali sul sito internet dell'Ordine.

I risultati delle elezioni con l'indicazione degli eletti rappresentano la fase finale del procedimento elettorale e, al pari delle altre informazioni dello stesso, devono essere portate alla conoscenza degli iscritti, con le medesime modalità utilizzare per veicolare le altre informazioni.

Tra l'altro, l'indicazione degli eletti appare rientrare nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 allorquando prevede l'onere di pubblicare sul sito internet dell'ente documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

Relativamente all'indicazione delle singole preferenze espresse in favore di ciascun candidato non sussiste uno specifico obbligo per l'Ordine di renderle pubbliche, potendo l'Ordine scegliere discrezionalmente se provvedere o meno.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, pronto ordini 12/05/2022, n. 103

Fisco
Dal CNDCEC

Registrazione delle udienze solo su richiesta delle PA: in quali casi

Solo le pubbliche amministrazioni, e, quindi anche il Consiglio di Disciplina territoriale, in presenza della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 6 del GDPR quali esistenza di «un obbligo legale» oppure «esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri», possono procedere alla registrazione delle sedute, mentre nessuna facoltà in tal senso può essere consentita al soggetto incolpato. Lo ha chiarito il CNDCEC con il pronto ordini n. 99 del 12 maggio 2022.

Il CNDCEC ha pubblicato un pronto ordini in data 12 maggio 2022 riguardante la richiesta da parte dell'incolpato della registrazione delle udienze

Il Consiglio Nazionale ha chiarito che i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici alla luce dei presupposti di legittimità di cui all'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del GDPR, devono essere comunque condotti nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 5 del GDPR, fornendo previa e idonea informativa ai soggetti interessati (artt. 12-13, GDPR). Tale operazione di trattamento può essere legittimamente effettuata senza alcun consenso dei soggetti partecipanti o presenti, previa idonea informativa ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del RGPD.

Nell'informativa, dovranno essere indicate con chiarezza le finalità del trattamento. L'informativa dovrà inoltre indicare se le riprese sono destinate alla comunicazione e con quali modalità, specificando i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati oggetto del trattamento possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati/autorizzati al trattamento.

Le registrazioni degli organi collegiali saranno in ogni caso soggette alle regole (e chiaramente anche ai connessi limiti) in materia di accesso agli atti, documenti e informazioni detenuti dalla p.a. contenute negli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990 (accesso agli atti amministrativi) e negli artt. 5 ss. del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013 (accesso civico).

Pertanto solo le pubbliche amministrazioni - e, nel caso di specie, il Consiglio di Disciplina territoriale - in presenza della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 6 del GDPR (esistenza di «un obbligo legale» oppure «esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri»), possono procedere alla registrazione delle sedute, mentre nessuna facoltà in tal senso può essere consentita al

soggetto incolpato.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, pronto ordini 12/05/2022, n. 99

Fisco

Da ANC

Riforma del processo tributario: rivedere lo schema di disegno di legge

Rivedere lo schema di disegno di legge sulla Riforma del processo tributario di prossima approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, che se da un lato evidenzia molti punti da sempre caldeggiati, dall'altro presenta criticità che sono state prontamente evidenziate e il cui superamento è indispensabile ai fini del buon esito della riforma. E'quanto richiesto da ANC con un comunicato del 16 maggio 2022. L'esclusione dalla possibilità di accesso anche a coloro che sono in possesso di diploma di laurea specifica in materia tributaria, suscita molte perplessità, in quanto in un ambito tanto delicato e specialistico come il processo tributario, non è pensabile che l'organo giudicante non abbia conoscenze specifiche in tema fiscale, contabile, aziendale.

ANC ha pubblicato un comunicato stampa in data 16 maggio 2022 sulla **riforma del processo tributario**. I Commercialisti hanno evidenziato come la Riforma sembra finalmente avviarsi alla sua realizzazione, non fosse altro per rispettare gli impegni presi con il PNRR. Lo schema di disegno di legge di prossima approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, se da un lato evidenzia molti punti da sempre caldeggiati, dall'altro presenta **criticità** che sono state prontamente evidenziate e il cui superamento è indispensabile ai fini del buon esito della riforma.

In particolare, è stato evidenziato come l'articolo 4 – bis dello schema di decreto di modifica al decreto legislativo n. 545 del 31.12.1992, infatti, per la nomina dei magistrati tributari stabilisce che “al concorso per esami, sono ammessi i laureati in possesso del diploma di

laurea in giurisprudenza”.

L'esclusione dalla possibilità di accesso anche a coloro che sono in possesso di diploma di laurea specifica in **materia tributaria**, suscita molte perplessità, in quanto in un ambito tanto delicato e specialistico come il processo tributario, non è pensabile che l'organo giudicante non abbia conoscenze specifiche in tema fiscale, contabile, aziendale.

Si tratta di un'evidente **discriminazione** nei confronti di un'ampia platea di professionisti, ma anche una palese contraddizione con quello che dovrebbe essere un principio cardine della riforma, ovvero l'elevata professionalità e specializzazione in materia tributaria da parte dei giudici tributari.

ANC ha chiesto di rivedere il dettato dell'art. 4 bis, in quanto, come ora formulato, oltre a risultare discriminatorio per una categoria che ha tutte le competenze per rientrare nel novero, finirà per penalizzare lo stesso processo tributario che, come nelle intenzioni, prevede un alto grado di preparazione che i commercialisti sono in grado di garantire.

A cura della Redazione

Fisco

Dal Ministero dell'Economia e delle finanze

IMU e IMPi: pronti i coefficienti 2022 per fabbricati gruppo D e piattaforme marine

È in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il D.M. 9 maggio 2022, con cui il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede all'aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2022, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta sulle piattaforme marine (IMPi).

Agli effetti dell'applicazione dell'**IMU** e dell'**IMPi** dovute per l'**anno 2022**, per la determinazione del valore dei **fabbricati** classificabili nel **gruppo catastale D** (di cui all'art. 1, comma 746, legge n. 160/2019), i **coefficienti di aggiornamento** sono stabiliti nelle seguenti misure:

Anno	Coefficiente	Anno	Coefficiente
2022	1,04	2001	1,61
2021	1,08	2000	1,66
2020	1,09	1999	1,68
2019	1,09	1998	1,71

2018	1,11	1997	1,75
2017	1,11	1996	1,81
2016	1,12	1995	1,86
2015	1,12	1994	1,92
2014	1,12	1993	1,96
2013	1,13	1992	1,98
2012	1,15	1991	2,02
2011	1,19	1990	2,11
2010	1,21	1989	2,21
2009	1,22	1988	2,3
2008	1,27	1987	2,5
2007	1,31	1986	2,69
2006	1,35	1985	2,88
2005	1,38	1984	3,07
2004	1,47	1983	3,26
2003	1,51	1982	3,45
2002	1,57		

Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle finanze, con D.M. 9 maggio 2022, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per i fabbricati classificabili nel **gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il **valore è determinato**, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7, D.L. n. 333/1992, applicando i **coefficienti** ivi previsti, **da aggiornare** con decreto del MEF.

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle finanze, D.M. 09/05/2022 (in corso di pubblicazione in G.U.)

Lavoro e previdenza

Nel decreto Riaperture

Smart working semplificato e lavoratori fragili: nuovo calendario per i datori di lavoro

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dotttrinalavoro.it

Modalità semplificata di attivazione dello smart working per i lavoratori del settore privato fino al 31 agosto 2022. E' quanto previsto dalla legge di conversione del decreto Riaperture, ora all'esame del Senato. In particolare, la modalità semplificata consiste nella possibilità di avviare il lavoro agile anche in assenza di un accordo individuale tra le parti, attraverso una procedura telematica e con l'utilizzo del documento messo a disposizione dall'INAIL per assolvere agli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile. Viene, inoltre, prorogato fino al 30 giugno il diritto al lavoro agile per i genitori con figli disabili, nonché il regime di tutela per i lavoratori fragili.

La legge di conversione del **decreto Riaperture (D.L. n. 24/2022)** ha previsto, tra le altre cose, alcune **proroghe** a normative emergenziali riguardanti i **lavoratori fragili** e l'utilizzo dello **smart working**.

In particolare, vengono previste le seguenti proroghe:

- **fino al 30 giugno 2022**: il regime di tutela per i lavoratori fragili (diritto allo smart working ovvero, qualora non fosse possibile svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, equiparazione dell'assenza del lavoratore al ricovero ospedaliero);

- **fino al 31 agosto 2022**: la modalità semplificata di attivazione dello smart working per i lavoratori del settore privato;

- **fino al 30 giugno 2022**: il diritto allo smart working per i genitori con figli disabili.

Entriamo nel merito delle tre casistiche.

Lavoratori fragili

La condizione di lavoratori fragili, con **diritto allo smart working**, viene prorogata sino al 30 giugno 2022.

Esclusivamente per i lavoratori **dipendenti pubblici e privati** in possesso di una delle patologie e/o condizioni individuate dal decreto Interministeriale (Salute, Lavoro e Pubblica Amministrazione) del 4 febbraio 2022, viene prorogata fino al 30 giugno 2022 la possibilità di effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile. Qualora ciò non fosse possibile, in quanto l'attività lavorativa è incompatibile con la prestazione da remoto, il periodo di **assenza dal servizio** dovrà essere **equiparato al ricovero ospedaliero**.

La **certificazione** attestante la patologia è rimessa al **medico di medicina generale** del lavoratore.

In particolare, il decreto Interministeriale presenta **due casistiche** specifiche:

1. **condizione di fragilità indipendente dallo stato vaccinale**

a) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:

- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);

- attesa di trapianto d'organo;

- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);

- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;

- immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);

- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidica ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);

- dialisi e insufficienza renale cronica grave;

- pregressa splenectomia;

- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200 cellule/μl o sulla base di giudizio clinico.

b) pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche

- cardiopatia ischemica;

- fibrillazione atriale;

- scompenso cardiaco;

- ictus;

- diabete mellito;

- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;

- epatite cronica;

- obesità.

2. **condizione di fragilità in presenza di esenzione dalla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni**

- età maggiore di 60 anni;

- condizioni concomitanti/preesistenti di elevata fragilità, così come indicati nella tabella sottostante, presente nell'allegato 2 della circolare della Direzione

generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021.

Aree di patologia/condizione	Definizione della condizione
Malattie respiratorie	- Fibrosi polmonare idiopatica; - Malattie respiratorie che necessitano di ossigenoterapia.
Malattie cardiocircolatorie	- Scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA); - Pazienti post-shock cardiogeno.
Malattie neurologiche	- Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; - Sclerosi multipla; - Distrofia muscolare; - Paralisi cerebrali infantili; - Miastenia gravis; - Patologie neurologiche disimmuni.
Diabete / altre endocrinopatie severe	- Diabete di tipo 1; - Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; - Morbo di Addison; - Panipopituitarismo.
Malattie epatiche	Cirrosi epatica.
Malattie cerebrovascolari	- Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell'autonomia neurologica e cognitiva; - Stroke nel 2020-21; - Stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3 .
Emoglobinopatie	- Talassemia major; - Anemia a cellule falciformi; - Altre anemie gravi.
Altro	- Fibrosi cistica; - Sindrome di Down. - Grave obesità (BMI >35)
Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica)	- Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3

Stessa soluzione (lavoro agile o assenza equiparata al ricovero ospedaliero) nel caso in cui il lavoratore sia in possesso del **riconoscimento di disabilità** con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Ricordo che così come disciplinato dall'articolo 26, comma 2, del D.L. n. 18/2020, gli eventuali periodi di assenza dal servizio **non saranno computabili** ai fini del **periodo di comportamento** e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

Per i lavoratori fragili il diritto al lavoro agile - prorogato sino al 30 giugno 2022 - prevede la possibilità, qualora le mansioni espletate fossero incompatibili con l'attività da remoto, dell'adibizione a **diversa mansione** ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o allo svolgimento di specifiche attività di for-

mazione professionale anche da remoto.

Smart working senza accordo

Viene prorogata al 31 agosto 2022 la possibilità di attivare il lavoro agile con una procedura semplificata, così come disciplinato dall'art. 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

La disposizione, che riguarda esclusivamente i **datori di lavoro del settore privato**, prevede, tra le altre cose, l'avvio del lavoro da remoto senza un previo accordo individuale tra le parti.

La modalità semplificata consiste nella possibilità di avviare il lavoro agile:

- anche **in assenza di un accordo individuale** tra le parti;
- con una **comunicazione semplificata**, attraverso la procedura telematica prevista sul sito www.cliclavoro.gov.it;
- utilizzando il **documento** messo a disposizione dall'**INAIL** per assolvere agli obblighi di informativa

sulla salute e sicurezza nel lavoro agile (articolo 22, comma 1, della Legge n. 81 del 22 maggio 2017).

In particolare, per quanto riguarda le modalità comunicative di avvio del lavoro agile, il Ministero del lavoro ha chiarito che con la procedura semplificata, effettuabile esclusivamente con l'applicativo informatico, il datore di lavoro può comunicare l'avvio dello smart working **anche per più lavoratori** (comunicazione "massiva") senza essere obbligato ad allegare alcun accordo con il singolo lavoratore. Alla procedura telematica dovrà essere incluso esclusivamente il file Excel contenente i dati obbligatori richiesti.

Questi i **dati obbligatori** da comunicare:

- Codice Fiscale del datore di lavoro;
- Dati anagrafici del lavoratore (cognome, nome, codice fiscale, comune e data di nascita);
- Dati del rapporto di lavoro: Posizione assicurativa territoriale INAIL (PAT) e Voce di tariffa INAIL associata al rapporto di lavoro;
- Periodo del lavoro agile: data di inizio e data di fine di validità dell'accordo. Non è, altresì, necessario indicare le singole giornate di smart-working qualora la prestazione da remoto non venga svolta per l'intero periodo indicato.

Il file è scaricabile dal seguente [link](#).

Tra i dati da inserire obbligatoriamente è presente anche la **data di fine validità dell'accordo**. In caso di proroga del periodo di lavoro agile, è possibile utilizzare lo stesso file Excel precedentemente comunicato, inserendo o modificando la data di fine validità dell'accordo.

Lavoro agile per i lavoratori con figli disabili

Prorogato fino al 30 giugno il diritto allo smart working anche per i genitori di figli con disabilità, previsto dall'art. 5-ter del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18.

In particolare, la disposizione prevede la possibilità per i **genitori lavoratori dipendenti privati** che hanno almeno un **figlio** in condizioni di **disabilità grave**, riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.

Questo diritto è subordinato a due evidenze:

- che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore;
- che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Lavoro e previdenza

La novità In-grafica

Sgravi contributivi: regole e modalità per la fruizione in cumulo - Infografica

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Il datore di lavoro può trovarsi talvolta davanti all'opportunità di applicare, sul medesimo contratto di lavoro da instaurare, più di un beneficio contributivo, sgravio o agevolazione. In questo caso ci sono dei precisi step operativi da seguire per essere certi di procedere correttamente e non rischiare incorrere in errori che potrebbero inficiare sulla legittimità dell'incentivo e soprattutto sulla regolarità contributiva. Nell'infografica la sintesi del flusso operativo che il datore di lavoro da seguire per la fruizione dei benefici.

L'instaurazione di rapporti di lavoro è sovente strettamente collegata alla possibilità per il datore di lavoro di fruire di **agevolazioni contributive** e **incentivi** che consentano, almeno in un primo periodo di durata del contratto, di **ridurre il costo del lavoro**.

La regola generale di applicabilità dei benefici contributivi prevede una sostanziale **cumulabilità** con altri **esoneri** o **riduzioni** delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, purché la disciplina normativa applicabile non sancisca espressamente un divieto di cumulo con altri regimi.

Procedura verifica di cumulabilità

In caso di applicazione in cumulo di benefici contributivi il datore di lavoro deve:

- verificare che le **normative istitutive degli sgravi ed agevolazioni** contributive non vietino la cumulabilità con altri benefici;
- controllare le date di **entrata in vigore** delle discipline di riferimento dei benefici applicabili;
- applicare in via prioritaria lo sgravio istituito in data antecedente;
- applicare in via residuale l'ulteriore beneficio cumulabile;
- esporre in **denuncia contributiva Uniemens** gli sgravi applicati.

Verifica durata del beneficio

Al fine di procedere correttamente al cumulo tra diversi benefici contributivi, il datore di lavoro deve esaminare la **durata di applicabilità** massima di ciascuno sgravio e computare distintamente i due periodi, a meno che non sia sovrapponibili e dunque coincidenti. Ad **esempio**, in caso di cumulo tra regime di apprendistato, sgravio prosecuzione in apprendistato e bonus giovani si procede per sommatoria e dunque:

- applicazione regime apprendistato: 36 (o 60 mesi se artigiano);
- sgravio prosecuzione apprendistato al termine del periodo formativo: 12 mesi;
- bonus giovani: 12 mesi con sgravio al 50%.

Totale periodo agevolabile: 60 mesi (84 mesi se artigiano).

Criteri di priorità

Nel caso di cumulabilità, si prevede che l'ultimo esonero introdotto dall'ordinamento vigente si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta" poiché non esonerata ad altro titolo.

In questo caso, dunque, specialmente se i periodi di durata dei benefici da applicare in cumulo sono diversi, è necessario esporre i relativi **codici autorizzativi** rilasciati dall'INPS sin dalla prima denuncia contributiva individuale elaborata, cosicché ciascun beneficio sia applicato per il proprio periodo di vigenza indipendentemente dagli altri contemporaneamente sussistenti.

Requisiti di spettanza

La fruizione degli sgravi contributivi è subordinata alla circostanza che il datore di lavoro:

- non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, **non rimborsato** o depositato in conto bloccato, **aiuti** definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea (art. 1, par. 6, reg. CE n. 800/2008 e art. 46, legge n. 234/2012);
- **non sia un'impresa in difficoltà**, come definita dall'art. 1, paragrafo 7, del regolamento CE n. 800/2008 (art. 1, par. 6, reg. CE n. 800/2008).
- sia **regolare** negli **adempimenti contributivi**;
- osservi le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetti degli **accordi e contratti collettivi nazionali**, regionali e aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale;
- assuma al di fuori da un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- **non violi il diritto di precedenza** alla riassunzione di un altro lavoratore;
- non abbia in atto **sospensioni dal lavoro per crisi** o riorganizzazione aziendale, salvo il caso che l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità

sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi;

- non stia assumendo lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.

N.B. In alcuni casi è altresì previsto che l'assunzione agevolata debba realizzare un **aumento del numero medio dei dipendenti in forza**, rispetto alla media occupazionale precedente l'assunzione. In questo caso il calcolo dell'incremento netto si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente (U.L.A.) a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti.

Applicazione degli sgravi contributivi

In alcuni casi i datori di lavoro interessati devono trasmettere **istanza preventiva on-line** finalizzata per la fruizione dell'incentivo. A tal fine è necessario compilare e trasmettere l'apposito **modulo**, presente all'interno del "Cassetto previdenziale" nella sezione Portale delle Agevolazioni.

Per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line.

Nel caso di cumulabilità, si prevede che l'ultimo esonero introdotto dall'ordinamento vigente si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta" poiché non esonerata ad altro titolo.

Esempio di calcolo

Fruizione in cumulo dello sgravio totale per l'assunzione di donne con l'agevolazione per l'assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo, per le aziende con meno di venti dipendenti, pari al 50 per cento dei contributi datoriali dovuti.

Assunzione lavoratrice a tempo pieno per sostituzione maternità

Retribuzione mensile lorda spettante: 1.390 euro

Contribuzione carico datore di lavoro: 389 euro

Sgravio sostituzione maternità: 194

Sgravio donne Ldb21: 195

Contribuzione residua dovuta dal datore di lavoro: 0

N.B. Il cumulo dei benefici applicabili non può mai determinare un importo di sgravio superiore alla contribuzione dovuta per ciascun mese.

Verifica regolarità contributiva mensile

E' necessario tener presente che, in relazione ai periodi di fruizione di sgravi e benefici contributivi, L'INPS effettua a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i **controlli** sulla sussistenza effettiva dei **presupposti dell'incentivo** sia al momento dell'assunzione che per tutte le mensilità di applicazione dello stesso. A tal fine è indispensabile controllare mensilmente la sussistenza del **requisito della regolarità contributiva**, attraverso la procedura Evidenze 2.0 o il sistema DPA (Dichiarazione Preventiva di Agevolazione) presente all'interno del portale istituzionale dell'Istituto. Ciò al fine di evitare la successiva emissione di note di rettifica "a catena" che possono inibire la fruizione di qualsiasi altro beneficio contributivo in essere anche per altri lavoratori componenti l'organico aziendale.

Incentivo	Cumulabilità	Durc
Decontribuzione Sud	SI	SI
Sgravio Totale donne	SI	SI
Sgravio totale giovani	NO	SI
Sgravio over 50 e donne	SI	SI
Sgravio alternanza	NO	SI
Apprendistato	SI	NO
Beneficiari di naspi	SI	SI
Disabili	SI	SI
Sostituzione maternità	SI	SI
Percettori rdc	NO	SI
Contratti di solidarietà	SI, con decontribuzione Sud	SI

In una **infografica** la sintesi del flusso che il datore di lavoro operativo da seguire per la fruizione degli incentivi.

CUMULO SGRAVI CONTRIBUTIVI

(Legge di Bilancio 2021; INPS, circ. n. 55/2022)



Lavoro e previdenza
Circolare INPS

Coltivatori diretti e IAP: sgravio contributivo per nuove attività 2022

Nella circolare n. 59 del 2022, l'INPS rende noto che sono applicabili anche all'anno 2022 le regole per la gestione dello sgravio contributivo spettante ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. L'esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2022 è concesso sui stanza da trasmettere, per via telematica, entro il 30 luglio 2022.

L'esonero contributivo spettante alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 è destinato ai **coltivatori diretti** (CD) e agli **imprenditori agricoli professionali** (IAP) di età inferiore a quaranta anni, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività avviate entro il 31 dicembre 2021.

L'INPS, con la circolare n. 59 del 16 maggio 2022, conferma che le istruzioni fornite per l'esonero con riferimento all'anno 2020, sono applicabili anche per le iscrizioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Domanda di ammissione al beneficio

L'istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, accedendo al "Cassetto previdenziale per **Autonomi Agricoli**", alla sezione "Comunicazione bidirezionale" > "Invio comunicazione", utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni contributive effettuate nell'anno 2022, denominato "Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2022 (CD/IAP2022)".

Termine di presentazione della domanda

La domanda di ammissione all'incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività. Le istanze di ammissione al beneficio presentate oltre 210 giorni dalla data di inizio dell'attività saranno respinte. Per le attività iniziate in data 1° gennaio 2022, dunque, il termine scade il 30 luglio 2022.

A cura della redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 16/05/2022, n. 59

Lavoro e previdenza
Gazzetta Ufficiale

Cantieri edili: in vigore le linee guida prevenzione Covid-19

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, entrano in vigore le Linee Guida per la prevenzione del contagio da Covid-19 nei cantieri edili, applicabili anche dopo la cessazione dello stato di emergenza. Si tratta, in particolare, di misure di protezione e prevenzione che coinvolgono tutti i soggetti coinvolti: datori di lavoro, committenti e responsabili della sicurezza.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'Ordinanza del 9 maggio 2022 con cui vengono adottate le Linee Guida per la prevenzione della diffusione del **Covid-19** nei cantieri, valevoli fino al 31 dicembre 2022, proprio in virtù della cessazione dello stato di emergenza al fine di contemperare, in relazione al rientro nell'ordinaria attività economico-sociale, in maniera appropriata il contrasto del rischio sanitario da infezione COVID-19.

Le misure adottate si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere, e vanno ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le predette misure di sicurezza anti-contagio.

Misure di sicurezza raccomandate

In particolare, si raccomanda l'adozione delle seguenti misure:

- utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per i lavoratori i portatori di particolari patologie per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;

Informazione dei lavoratori

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato bilaterale Formazione - Sicurezza del settore delle costruzioni, informa tutti i lavoratori sulle disposizioni delle Autorità, con riferimento in particolare:

- al rispetto di tutte le disposizioni per l'accesso in cantiere (in particolare: utilizzo dei dispositivi di **protezione individuale** messi a disposizione durante le lavorazioni e rispetto di comportamenti igienico-sanitari

corretti);

- all'obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il **datore di lavoro** della comparsa di qualsiasi sintomo influenzale o simil influenzale.

Dispositivi di protezione individuale

L'adozione delle misure di igiene e dei **dispositivi di protezione** è di fondamentale importanza ed è necessario l'uso delle mascherine. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà far uso del dispositivo di protezione individuale per tutta la durata delle operazioni, laddove, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto si possano verificare contatti stretti per un tempo superiore ai 15 minuti.

Pulizia e igiene nel cantiere

Il datore di lavoro assicura la **pulizia giornaliera** con prodotti igienizzanti degli spogliatoi e delle aree comuni, limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi dalla stessa utilizzati. Le persone presenti in **cantiere** devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica.

Sorveglianza sanitaria

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST, nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il medico competente - nel rispetto della privacy - segnala situazioni di particolare fragilità al datore di lavoro, il quale dispone le idonee misure di tutela del lavoratore; il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità sanitarie.

A cura della redazione

Riferimenti normativi

Ministero della salute, ordinanza 09/05/2022 (G.U. 16/05/2022 n. 113)

Finanziamenti

Per le imprese

Società benefit: domande per il credito d'imposta dal 19 maggio

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Aprì il 19 maggio 2022 lo sportello per prenotare il credito d'imposta per le società benefit. Le domande possono essere presentate da imprese, di qualunque dimensione, che, a decorrere dal 19 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit. Il credito di imposta "teorico" è pari al 50% delle spese ammissibili, entro un massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario. Le istanze possono essere predisposte ed inviate, esclusivamente per via telematica, fino al 15 giugno 2022. L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse.

Credito d'imposta per le società benefit: si entra nel vivo.

Dopo due anni dalla sua istituzione, avvenuta con l'art. 38-ter, D.L. n. 34/2020, dal **19 maggio 2022** apre lo sportello per richiedere l'incentivo.

La presentazione delle domande sarà possibile fino al **15 giugno 2022**.

È importante sottolineare che l'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse.

Le disposizioni attuative del credito di imposta sono state approvate con decreto interministeriale 12 novembre 2021 (GU n. 10 del 14 gennaio 2022), mentre a definire i termini e le modalità di presentazione delle istanze è stato il decreto direttoriale 4 maggio 2022.

A disposizione 7 milioni di euro.

Chi può presentare domanda

Le domande di accesso al credito di imposta possono essere presentate da **imprese**, di qualunque dimensione:

- costituite, regolarmente iscritte e "attive" al **Registro delle imprese**;

- che hanno sostenuto **spese** per la **costituzione** ovvero per la **trasformazione** in **società benefit**, a decorrere dal **19 luglio 2020** fino al **31 dicembre 2021**;

- che, disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un'**attività economica** in Italia;

- che si trovano nel **pieno e libero esercizio** dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

- che non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la **sanzione interdittiva** di cui all'art. 9, c. 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Spese ammissibili

Il **credito di imposta** può essere richiesto in relazione alle **spese** sostenute dal **19 luglio 2020** (data di entrata in vigore del **D.L. n. 34/2022**) fino al **31 dicembre 2021** per la **costituzione** ovvero per la **trasformazione** in **società benefit**.

Attenzione

Si sottolinea che la **data di emissione** della **fattura** deve essere ricompresa nel suddetto arco temporale (19 luglio 2020-31 dicembre 2021), mentre il relativo pagamento deve essere effettuato entro la data di presentazione dell'istanza.

Nello specifico, sono ammesse all'agevolazione:

- le **spese notarili** e di iscrizione nel **Registro delle imprese**;

- le **spese inerenti** all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

Il **credito di imposta**, invece, **non spetta** per le spese relative a imposte e tasse, mentre l'IVA è ammissibile solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Credito di imposta "teorico"

A norma dell'articolo 38-ter, D.L. n. 34/2020, il credito di imposta "teorico" è pari al **50%** delle **spese am-**

missibili, entro un massimo di **10.000 euro** per ciascun beneficiario.

Il credito di imposta effettivo ottenuto da ciascuna società potrebbe essere inferiore al suddetto bonus "teorico".

Infatti, nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti istanti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, pari a 7 milioni di euro, il Ministero dello Sviluppo Economico procederà al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascuna impresa.

L'agevolazione è concessa in regime "**de minimis**". Pertanto, ogni soggetto beneficiario è tenuto al rispetto

del **massimale di 200.000 euro** previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 con le seguenti **eccezioni**:

- limite di **100.000 euro**, nel caso di soggetti attivi nel settore del **trasporto di merci su strada per conto terzi**;
- limite di **25.000 euro**, nel caso di soggetti attivi nel **settore agricolo**;
- limite di **30.000 euro**, nel caso di soggetti attivi nel **settore della pesca e dell'acquacoltura**.

Tali limiti devono essere riferiti considerando l'“impresa unica”.

Presentazione domanda

Le domande di accesso al credito di imposta possono essere presentate dalle **ore 12 del 19 maggio** e fino alle **ore 12 del 15 giugno 2022**, **esclusivamente** per via telematica, attraverso l'apposita **procedura informatica** resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it).

Ciascun soggetto beneficiario potrà presentare **una sola istanza** di agevolazione.

L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi (CNS) ed è riservato ai soggetti **rappresen-**

tanti legali dell'impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Il rappresentante legale dell'impresa, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica.

Ai fini della corretta compilazione dell'istanza, il **soggetto richiedente** è tenuto a:

- provvedere all'eventuale **aggiornamento** dei propri dati presso il Registro delle imprese;
- **verificare i dati acquisiti** in modalità telematica dal Registro delle imprese;
- **fornire** le eventuali **precisazioni** richieste dalla procedura informatica.

Nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti richiesti, la procedura informatica non consentirà il completamento dell'iter di presentazione dell'istanza. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, il soggetto richiedente è tenuto ad effettuare le necessarie rettifiche.

Attenzione

Ai fini del completamento della **compilazione** dell'**istanza** di **accesso** all'agevolazione, è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

Nell'istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione, il **soggetto richiedente dichiara**:

- i **dati** delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali configurarne l'appartenenza ad una “impresa unica” ai sensi dell'art. 2, par. 2, Regolamento de minimis;
- i **termini** del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all'anno

solare;

- se è **destinatario** di aiuti richiamati all'art. 10, regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella GU 28 luglio 2017, n. 175;
- l'**importo** dell'agevolazione richiesta, nella forma di credito d'imposta;
- i **dati** e le **informazioni** relative alle spese ammissibili.

Attenzione

L'istanza si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento, ove previsto, dell'adempimento relativo all'**imposta di bollo** di importo pari a **16,00 euro**, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.

Allegati

La domanda deve essere corredata:

- dalla **documentazione** attestante la costituzione e/o la trasformazione in società benefit;
- dai **titoli di spesa**, esclusivamente in formato elettronico;
- dalla **copia dell'estratto del conto corrente** dal quale sia possibile riscontrare l'evidenza dei pagamenti effettuati.

Il soggetto richiedente, ai fini dell'accesso all'agevolazione, unitamente all'istanza, è tenuto altresì a tra-

smettere, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia.

Finanziamenti

Dal MISE

Ceramica e vetro artistico: in arrivo un sostegno da 10 milioni di euro

Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che diventano operative le misure che mirano a sostenere le imprese della filiera della ceramica artistica e tradizionale e del vetro artistico di Murano con risorse complessive pari a 10 milioni di euro. Entro il 15 settembre 2022 le imprese del settore della ceramica artistica e tradizionale e del vetro artistico di Murano potranno fare domanda per richiedere contributi a fondo perduto dedicati al pagamento di una parte rilevante delle bollette di gas e dell'energia elettrica. A partire dal 1 giugno e fino al 30 giugno 2022, le imprese della filiera della ceramica artistica e tradizionale, nonché della ceramica di qualità potranno richiedere un contributo a fondo perduto, al fine di realizzare progetti destinati a sviluppare piattaforme informatiche, tecnologie, ma anche favorire l'acquisto di nuovi macchinari.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con un comunicato stampa del 16 maggio 2022, informa che diventano operative le misure che mirano a sostenere le imprese della filiera della ceramica artistica e tradizionale e del vetro artistico di Murano con risorse complessive **pari a 10 milioni di euro**.

In particolare sono due i decreti che disciplinano le modalità di presentazione delle domande per richiedere i seguenti contributi:

- contributi a fondo perduto destinati a ridurre i costi delle bollette di gas e dell'energia elettrica per l'anno 2022 di ambedue i settori;
- contributi per la realizzazione di progetti per la valorizzazione dell'attività della ceramica artistica e tradizionale, nonché della ceramica di qualità.

Il Ministro **Giorgetti** ha dichiarato che "Puntiamo a garantire la continuità produttiva e la valorizzazione di storiche attività di maestri artigiani che, con i loro prodotti di alta qualità, rappresentano delle eccellenze tipicamente italiane riconosciute in tutto il mondo. È un segnale di attenzione verso le imprese della ceramica e del vetro artistico di Murano che, dopo essere state messe a dura prova dalla crisi legata al Covid, si trovano adesso a fronteggiare le conseguenze del conflitto in Ucraina come l'aumento dei costi energetici e delle materie prime".

Il primo decreto prevede che **entro il 15 settembre**

2022 le imprese del settore della ceramica artistica e tradizionale e del vetro artistico di Murano potranno fare domanda per richiedere contributi a fondo perduto dedicati al pagamento di una parte rilevante delle **bollette di gas e dell'energia elettrica** relative al 2022. Per la misura è stato istituito un fondo presso il MISE con una dotazione finanziaria **di 5 milioni di euro**.

Il secondo decreto prevede invece che, **a partire dal 1 giugno e fino al 30 giugno 2022**, le imprese della filiera della ceramica artistica e tradizionale, nonché della ceramica di qualità (codice Ateco 23.41) potranno richiedere un **contributo a fondo perduto**, per importo non superiore all'80% delle spese totali ammissibili e comunque non oltre a **50 mila euro per singola impresa**, al fine di realizzare progetti destinati a **sviluppare piattaforme informatiche, tecnologie, ma anche favorire l'acquisto di nuovi macchinari**. La misura è finanziata **con 5 milioni di euro**.

A cura della Redazione

Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

Veicoli non inquinanti: in arrivo gli incentivi per l'acquisto

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 recante il riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti. In particolare il decreto definisce gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022 nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024, la relativa disciplina, procede al riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi medesimi ed all'assegnazione delle relative risorse al Ministero dello sviluppo economico, amministrazione competente all'erogazione degli stessi. Le risorse disponibili sono complessivamente pari a 650 milioni di euro. Con un comunicato stampa il Ministero anticipa la notizia che la piattaforma dove i concessionari potranno prenotare i contributi per l'acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti sarà riaperta a partire dalle ore 10 di mercoledì 25 maggio 2022.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 recante il riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquina-

nanti.

In particolare il decreto definisce gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022 nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024 e la relativa disciplina, procede al riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi medesimi ed all'assegnazione delle relative risorse al Ministero dello sviluppo economico, amministrazione competente all'erogazione degli stessi. Con un comunicato stampa il Ministero anticipa la notizia che la piattaforma ecobonus.mise.gov.it dove i concessionari potranno prenotare i contributi per l'acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti sarà riaperta a partire **dalle ore 10 di mercoledì 25 maggio 2022**.

Sono stati inoltre stabiliti i requisiti per il **mantenimento della proprietà del veicolo acquistato** con l'incentivo:

- 12 mesi nel caso di acquirente persona fisica;
- 24 mesi nel caso di acquirente persona giuridica.

Tale requisito è previsto per l'acquisto di auto, motocicli e ciclomotori, sono esclusi i veicoli commerciali.

I venditori dovranno confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione.

A partire dal 25 maggio per tutti gli approfondimenti sarà possibile consultare il sito web www.ecobonus.mise.gov.it.

Incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti

Il decreto riconosce alle **persone fisiche** che acquistano, **anche in locazione finanziaria**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2022 per le risorse relative all'annualità 2022, e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024 relativamente alle risorse di ciascuna di dette annualità, ed immatricolano in Italia i seguenti veicoli sono riconosciuti, i seguenti contributi:

a) per i **veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati** in una classe non inferiore ad Euro 6, con **emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (Km)**, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, **un contributo di euro 3.000** e di ulteriori euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;

b) per i **veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati** in una classe non inferiore ad Euro 6, con **emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (Km)**, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della

casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa, **un contributo di euro 2.000** e di ulteriori euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;

c) per i **veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati** in una classe non inferiore ad Euro 6, con **emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (Km)**, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, **un contributo di euro 2.000** se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;

d) per i veicoli di **categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, nuovi di fabbrica**, non oggetto di incentivazione ai sensi della lettera e), omologati in una classe non inferiore ad Euro 5, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5 per cento del prezzo di acquisto, un contributo del 40 per cento del medesimo prezzo d'acquisto, fino ad un massimo di euro 2.500 se è contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2, o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria;

e) per i **veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e** è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo è pari **al 40 per cento del prezzo di acquisto**, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente;

f) per i veicoli **commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica**, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4, è riconosciuto un contributo:

- **di 4.000 euro** per i veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate;
- **di 6.000 euro** per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate;
- **di 12.000 euro** per i veicoli N2 superiori a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate;
- **di 14.000 euro** per i veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate.

I contributi di cui alla presente lettera sono concessi in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese le persone giuridiche, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in contoterzi.

Risorse disponibili

Le risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli

incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti, individuate **in 650 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2022 al 2024**, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico, che provvede all'erogazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

DPCM 06/04/2022 (Gazzetta Ufficiale 16/05/2022, n. 113)

Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

R&S e accordi quadro: chiusura sportello

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto con cui il Ministero dello Sviluppo Economico comunica l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie destinate al sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo da realizzare sul territorio nazionale. Il Ministero comunica altresì l'esaurimento delle risorse finanziarie riservate con gli Accordi quadro per le domande di agevolazioni a valere sui territori delle seguenti amministrazioni: Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Veneto.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022 il decreto 11 maggio 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico che dispone, a seguito dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie, la **sospensione dei termini di presentazione** delle domande di agevolazione per il **sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo** a valere sul territorio nazionale. Il Ministero comunica altresì l'esaurimento delle risorse finanziarie riservate con gli **Accordi quadro** per le domande di agevolazioni a valere sui territori delle seguenti amministrazioni: Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Veneto.

Pertanto, a seguito di quanto comunicato, il Ministero dispone, **a partire dal 12 maggio 2022**, la sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere sui territori interessati.

Restano **aperti** gli sportelli a valere sulle risorse degli Accordi quadro per la presentazione delle domande di agevolazione per i progetti da realizzare nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Puglia e della Provincia autonoma di Trento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto

11/05/2022 (Gazzetta Ufficiale 16/05/2022, N. 113)

Impresa

Importazioni di beni di modico valore

E-commerce: quali sono le nuove procedure doganali

di Brunella Biancaniello - Esperta in materia tributaria, doganale e amministrativa

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indicato le nuove regole procedurali relative al nuovo tracciato H7 Super - Reduced Data Set per le importazioni di beni di modico valore. Il nuovo documento ha fornito indicazioni sulle modalità di compilazione dei campi delle bolle, sull'individuazione degli operatori (dichiarante, importatore e rappresentante dogana) e sull'indicazione delle procedure di controllo in linea e a posteriori delle dichiarazioni. La dichiarazione può essere presentata da qualsiasi persona che possa fornire tutte le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. La nuova circolare prevede a proposito una rilevante novità.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n. 15/D del 3 maggio 2022, ha indicato le nuove regole procedurali relative al nuovo tracciato **H7 Super - Reduced Data Set**, previsto dal Regolamento Delegato (RD) 2021/234 per le importazioni di beni di modico valore "Low Value Consignment" (LVC), rientrante nel **Pacchetto IVA Digitale**.

Il nuovo documento di prassi, inserendosi nel più ampio quadro tracciato dalla precedente circolare 26/D/2021, ha fornito indicazioni sulle modalità di compilazione dei campi delle bolle, sull'individuazione degli operatori, dichiarante, importatore e rappresentante dogana, e sull'indicazione delle procedure di controllo in linea e a posteriori delle dichiarazioni.

Risultano molto utili a operatori e imprese le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n. 15/D del 3 maggio 2022 (Prot. n. 190332/RU), in merito alle procedure relative al nuovo tracciato H7 Super - Reduced Data Set, previsto dal Regolamento Delegato (RD) 2021/234 per le importazioni di beni di modico valore "Low Value Consignment" (LVC).

In merito, a livello europeo, il riferimento generale è rappresentato dal Pacchetto IVA Digitale (VAT Digital Package) presentato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2016 e adottato nella riunione del Consiglio UE del 5 dicembre 2017. È in questo ampio quadro, dunque, già illustrato dalla Circolare n. 26/2021 del 30 giugno 2021 (Prot. n. 220498/RU), che si inseriscono i nuovi chiarimenti a firma del Direttore Generale Marcello Minenna, con focus specifico su vendite a distanza, import di spedizione di valore trascurabile e ulteriori indicazioni procedurali.

E-commerce secondo l'UE

In generale, il **commercio elettronico** (e-commerce) consente alle imprese di commercializzare beni e servizi, di distribuire contenuti digitali e di effettuare operazioni finanziarie attraverso strumenti telematici. Viene comunemente distinto in:

- diretto, relativo al commercio elettronico di beni immateriali o digitalizzati, in cui l'intera transazione commerciale, compresa la consegna del bene, avviene per via telematica;

- indiretto, nel caso in cui la via telematica viene utilizzata in luogo di quella tradizionale, ai fini della vendita di beni materiali. In questo caso si parla più propriamente di "vendite a distanza", in cui il venditore mette a disposizione sul proprio sito web il catalogo dei prodotti con l'indicazione delle caratteristiche, dei prezzi e delle condizioni di consegna, consentendo al cliente di effettuare i propri ordini telematicamente e ricevere il bene fisico.

La materia connessa all'e-commerce è stata disciplinata, in ambito unionale, dal Pacchetto IVA digitale (VAT Digital Package) del 2017. La riforma ha apportato significative modifiche normative relativamente agli obblighi in materia di vendita a distanza di beni e di prestazioni di servizi, nonché in tema di cooperazione amministrativa e di lotta alla frode. Le nuove regole hanno avuto un notevole impatto sulle procedure doganali, anche in termini di semplificazioni.

Le principali novità riguardano le **spedizioni di beni di modico valore**, per le quali è stata prevista la modalità dichiarativa semplificata "**Super Reduced Data Set**" (**dichiarazione H7**), nonché la previsione di **due modalità** di assolvimento dell'IVA relativa alle importazioni alternative al meccanismo ordinario:

- il regime dello sportello unico per le importazioni (Import One Stop Shop-IOSS);
- il regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell'IVA all'importazione.

Importazioni di spedizione di valore trascurabile

Come chiarito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella precedente circolare 26/D/2021 sul pacchetto Iva e-commerce, i beni in **franchigia** dai dazi possono essere oggetto di **dichiarazioni iper-semplificate**, con un set di dati ridotto, qualunque sia il regime Iva applicabile.

Il soggetto che effettua vendite di beni a distanza dei **low-value consignment**, ad eccezione di quelli sottoposti ad accisa (alcolici e prodotti del tabacco), può scegliere di utilizzare il regime semplificato IOSS, previsto dall'art. 74 sexies.1, DPR n. 633/73, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2021. Con tale sistema l'acquirente paga l'IVA al momento della transazione commerciale, consentendo al venditore di versare successivamente il tributo direttamente al suo Stato membro.

Questa procedura è possibile a condizione che:

- il valore intrinseco del bene non superi i 150 euro;
- non vi siano diritti da accertare diversi dall'IVA;
- non vi siano divieti o restrizioni in relazione alla qualità delle merci.

Presentazione delle dichiarazioni mediante tracciato H7

La dichiarazione può essere presentata da qualsiasi persona che possa fornire tutte le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci.

Nell'individuare i soggetti coinvolti nella bolla, la nuova circolare 15/D/2022 prevede una rilevante novità: infatti, accanto ai **soggetti coinvolti** nella compilazione della dichiarazione, importatore/destinatario e un dichiarante/rappresentante, aggiunge il **rappresentante doganale**.

In particolare, la circolare precisa che:

- l'**importatore** è la persona fisica o giuridica destinatario/acquirente della merce;
- il **dichiarante** è la persona che presenta la dichiarazione in dogana, ai sensi della normativa vigente. Il dichiarante coincide con l'importatore nel caso in cui agisce direttamente oppure può essere un intermediario, come un corriere espresso, un operatore postale, rappresentante doganale che agisce in rappresentanza dell'importatore;
- il **rappresentante doganale** è una persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le Autorità doganali per la presentazione della dichiarazione doganale e per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale. Il rappresentante può agire in modo diretto o indiretto: in caso di rappresentanza diretta agisce in nome e per conto della persona rappresentata, in caso di rappresentanza indiretta, agisce in nome proprio ma per conto della persona rappresentata.

La circolare individua utili **esempi di compilazione delle bolle**, individuando le diverse ipotesi in cui l'importatore presenta la dichiarazione a nome proprio, oppure nomina un rappresentante diretto o indiretto.

Procedure di controllo delle dichiarazioni H7

La circolare 15/D/2022 tratta anche il tema dei controlli (in linea o a posteriori) delle dichiarazioni, distinguendo le **forme di difformità** riconducibili al valore dalle altre.

Nel caso di **difformità inerente** al valore, se lo splafonamento della soglia supera i 150 euro, per le operazioni in linea si procede all'invalidamento dell'intera dichiarazione, per ripresentarne una nuova, mentre per le operazioni a posteriori si procederà con la revisione. Nel caso di **difformità non inerente** al valore, in caso di controllo in linea per svincolare la merce il dichiarante deve inviare la richiesta di rettifica del tracciato H7. Se la merce accertata non è dichiarabile con il tracciato H7, il dichiarante, per immettere in consumo la merce, deve presentare una istanza di invalidamento e trasmettere il messaggio di **richiesta di invalidamento** utilizzando la **causale "invalidamento H7 per invio H1"** e inviare una nuova dichiarazione H1 contenente i dati corretti. Nel caso di controlli a posteriori se la merce dichiarata rientra nelle categorie merceologiche che possono essere oggetto di dichiarazione con il tracciato H7, l'ufficio procede a revisione.

Rettifica ex art. 173 c. 1 del CDU

Per le **merci** che possono essere **oggetto di dichiarazione** con il **tracciato H7** (merci esitate come CA per le quali il dichiarante chiede la revisione prima del loro rilascio), la parte, ai sensi dell'art. 173, c. 1 CDU, può chiedere la rettifica della dichiarazione. Se però si tratta di beni che superano il valore di 150 € o di qualità non dichiarabile con tracciato H7, il dichiarante può presentare, ai sensi dell'art. 174 c. 1 CDU, **istanza di invalidamento** della originaria dichiarazione H7 con un messaggio utilizzando la **causale "invalidamento H7 per invio H1"**. Successivamente il dichiarante deve inviare una nuova dichiarazione doganale con l'insieme dei dati H1.

Regime sanzionatorio

Infine, la circolare ribadisce che resta **invariato** il vigente quadro sanzionatorio, amministrativo e penale, ai sensi dell'art. 303 del DPR n. 43/1973, primo e terzo comma, unitamente all'applicazione delle esimenti, se previste, e degli istituti di ravvedimento operoso.

Impresa

Dichiarazione Ambientale

MUD 2022: presentazione entro il 21 maggio

È il 21 maggio la scadenza per la presentazione del Mud 2022 (Modello unico di dichiarazione ambientale) relativa ai rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2021. Il modello da utilizzare è stato definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021, e ci sono talune novità nelle informazioni che devono essere inserite. Rimangono invece immutate la struttura del MUD, sempre articolata in sei comunicazioni e le sanzioni per la tardiva, omessa o incompleta dichiarazione.

Scade il **21 maggio** la presentazione del **Mud 2022** (Modello unico di dichiarazione ambientale) per i rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2021.

Il modello da utilizzare è stato definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021, e ci sono talune novità nelle informazioni che devono essere inserite. Rimangono invece immutate la struttura del MUD, sempre articolata in sei comunicazioni e le sanzioni per la tardiva, omessa o incompleta dichiarazione.

Come inviare le comunicazioni

Per l'invio telematico i dichiaranti devono essere in possesso di un **dispositivo di firma digitale** valido al momento dell'invio.

Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.

Le associazioni di categoria, i professionisti e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.

Per spedire via telematica è dunque necessario:

- essere **registrati** al sito www.mudtelematico.it;
- **disporre di una firma digitale**, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.

Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate

esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it:

- Comunicazione Rifiuti;
- Comunicazione Veicoli fuori uso;
- Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Inoltre la **Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione** va presentata, esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it mentre la **Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche** va presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito www.registroaee.it.

Diritti di segreteria

È previsto il pagamento dei diritti di segreteria che ammontano a **dieci euro** per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito, PagoPA o con l'Istituto di pagamento InfoCamere (pagamenti.eco-cerved.it).

Novità

Come anticipato il modello ha subito alcune modifiche che vengono di seguito riassunte:

- è stata inserita nella Sezione Anagrafica una nuova scheda **"Riciclaggio"** da compilarsi da parte di tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall'attività di recupero;
- sono stati inseriti tra i soggetti tenuti alla presentazione e compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani i soggetti che, per effetto dell'art. 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche che dovranno compilare alcune parti della Comunicazione, in particolare il "modulo RT-non Pub" (rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta) allegato alla scheda RU;
- è stata revisionata la scheda **"CG- costi di gestione"** della Comunicazione Rifiuti Urbani per garantire una maggiore facilità nella compilazione: in particolare è stata data la possibilità di inserire valori con tre cifre decimali e di inserire valori negativi ad alcune voci;
- sono state apportate **integrazioni alle ISTRUZIONI**, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle nuove schede implementate e per chiarire meglio la definizione riguardante i rifiuti urba-

ni di cui all'art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2)
del Dlgs 152/2006.

A cura della Redazione

Bilancio e contabilità

In applicazione dell'OIC 29

Errori in bilancio: come rimediare

di Bernardo Porcellini - Studio Spada Partners

Con la riforma del principio contabile OIC 29 avvenuta nel 2016, la rilevazione di errori nei bilanci redatti in base ai principi nazionali è stata sostanzialmente allineata a quanto riportato dallo IAS 8, con la conseguente necessità di valutare gli impatti dell'errore nei confronti degli utilizzatori del bilancio al fine di comprendere la portata delle rettifiche da effettuare nonché le relative tempistiche. Dal punto di vista fiscale, la correzione dell'errore contabile può sempre essere fatta presentando una dichiarazione integrativa relativa all'anno di competenza dell'errore contabile, affinché emerga il componente positivo o negativo di reddito erroneamente imputato o non imputato.

In sede di predisposizione del **bilancio d'esercizio** è opportuno prestare particolare attenzione all'applicazione della disciplina prevista dal **principio contabile OIC 29** in materia di correzioni di "errori" e alla relativa **informativa** di bilancio, in quanto tale attività potrebbe incidere in maniera anche significativa in termini di attività e tempistiche necessarie per la redazione dei documenti di bilancio.

Nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali l'OIC 29 è stato modificato nella struttura con la riforma del 2016 nonché nel trattamento contabile applicabile in caso di correzione di errori (paragrafi dal 44 al 58) che risulta sostanzialmente **allineato** a quanto riportato dallo **IAS 8**. La correzione di un errore deve essere rilevata nel momento in cui lo stesso viene individuato e, allo stesso tempo, sono disponibili le informazioni e i dati per il suo corretto trattamento.

Errori rilevanti e non rilevanti

Qualora siano rinvenuti errori commessi nella redazione del bilancio di uno o più esercizi precedenti, il principio contabile individua modalità di contabilizzazioni differenti in ragione di correzione di **errori "rilevanti"** e **"non rilevanti"**. Mentre il principio in questione identifica quale l'errore "rilevante" quello che, individualmente o insieme ad altri errori, può influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio, la categoria di errore "non rilevante" è da individuarsi in via residuale.

La correzione di un errore "non rilevante" commesso in esercizi precedenti è imputata al **Conto economico** dell'esercizio in cui si identifica l'errore mentre la correzione di un errore "rilevante" deve essere contabilizzata rettificando il **saldo di apertura del patrimonio netto** dell'esercizio in cui si individua l'errore. In linea di principio, la rettifica dovrebbe essere imputata agli utili portati a nuovo (voce A.VIII del passivo), anche se il principio stesso consente di apportarla ad un'altra componente del patrimonio netto, qualora tale alloca-

zione possa ritenersi più appropriata.

Errore rilevante con correzione retroattiva

Con riferimento alla contabilizzazione delle rettifiche relative ad un errore "rilevante", la disciplina contenuta nell'OIC 29 impone una **correzione retroattiva** dei dati comparativi dell'esercizio precedente che potrebbe impattare anche significativamente in termini di elaborazioni contabili e di tempistiche ai fini della redazione del bilancio di esercizio.

Nello specifico, in presenza di una rettifica per errore "rilevante", gli importi comparativi per l'esercizio precedente devono essere rideterminati in funzione della rettifica di patrimonio netto effettuata se l'errore è stato commesso nell'esercizio precedente a quello in cui è stato individuato. Diversamente, invece, se l'errore è stato commesso prima dell'esercizio di comparazione il principio impone di rettificare i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente, attività che potrebbe quindi assorbire una tempistica maggiore.

In merito è tuttavia concessa una **deroga alla rettifica dei dati comparativi** qualora non sia fattibile determinare o l'effetto di competenza dell'esercizio precedente ovvero l'effetto cumulativo dell'errore. Nel primo caso, la società deve rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per l'esercizio corrente, mentre, nel secondo caso, la società deve rideterminare i valori comparativi per correggere l'errore rilevante a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile.

Classificazione a conto economico dell'errore non rilevante

Con riferimento alla classificazione a conto economico di un errore "non rilevante" il vigente OIC 29, a differenza delle precedenti versioni, non fornisce indicazioni precise in merito.

A tale fine l'**OIC 12** al paragrafo 50 evidenzia che "le rettifiche di ricavi sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione delle rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o

cambiamenti di principi contabili rilevate [...] dell'OIC 29".

Tra le motivazioni alla base delle decisioni assunte esplicitate a seguito della modifica dell'OIC 12 viene chiarito che "tutte le rettifiche di ricavo, e non solo quelle relative ai ricavi di competenza dell'esercizio, sono portate a riduzione dei ricavi, ad eccezione di quelle derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili".

In sostanza, le rettifiche dei ricavi di vendita (non derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili) devono essere portate a riduzione della voce "A.1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni".

A contrariis, le rettifiche di ricavi di vendita derivanti da correzioni di errori non dovrebbero essere portate a riduzione della voce A.1: la rilevazione di correzione di un errore "non rilevante" attinente ai ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A.1) dovrebbe essere quindi effettuata nella voce "A.5 - Altri ricavi e proventi" oppure nella voce "B.14 - Oneri diversi di gestione".

Stante l'assenza di ulteriori chiarimenti da parte dell'OIC in merito alla classificazione della rilevazione di un errore contabile "non rilevante" sembrerebbe corretto applicare per analogia il chiarimento anche a componenti di reddito rilevati in altre voci di bilancio.

Dal punto di vista fiscale

Infine, dal punto di vista fiscale nel disciplinare le modalità di applicazione del **principio di derivazione rafforzata** in capo ai soggetti OIC, il D.M. 3 agosto 2017 non si è soffermato sulla rilevanza fiscale da attribuire alle correzioni degli errori contabili.

Di conseguenza la correzione di un errore non può avere riconoscimento fiscale nel periodo d'imposta in cui emerge, in quanto carente del principio di competenza fiscale (art. 109 TUIR) - cfr. Agenzia delle Entrate, circolari 28 febbraio 2011, n. 7/E e 24 settembre 2013 n. 31/E.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31/E/2013, con riguardo alle imprese IFRS adopter, ha avuto modo di precisare che la derivazione rafforzata non può mai determinare il riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili, nemmeno quando si tratta di errore non rilevante. Ciò in quanto la **correzione** è di per sé **fuori competenza**, atteso che la stessa avviene in un **bilancio successivo** rispetto a quello di pertinenza.

La correzione dell'errore contabile, pertanto, può sempre essere fatta presentando una **dichiarazione integrativa** relativa all'**anno di competenza dell'errore contabile**, affinché emerga il **componente positivo o negativo di reddito** erroneamente imputato o non im-

putato (cfr. Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 21 settembre 2018, n. 12: l'errore contabile oggetto dell'istanza consisteva nella tardiva rilevazione di una perdita su crediti che avrebbe dovuto essere rilevata precedentemente; in questo contesto, l'Agenzia delle Entrate, confermando che l'esercizio di competenza della rilevazione della perdita su crediti era quello precedente, ai fini fiscali, afferma la possibilità di sanare l'errore commesso mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa "a favore" riferita al periodo d'imposta in cui la perdita avrebbe dovuto essere rilevata, sul **presupposto** dell'avvenuta **rilevazione della correzione dell'errore contabile** - mediante imputazione a **patrimonio netto** - nel bilancio dell'esercizio in cui l'errore era stato scoperto).

Bilancio e contabilità

Da EFRAG

Draft ESRS: in consultazione pubblica la bozza degli standard europei

La Commissione Europea ai fini della realizzazione di una Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ha previsto l'adozione degli EU Sustainability Reporting Standards (ESRS), ed ha chiesto all'EFRAG di fornire consulenza tecnica sotto forma di bozze di norme completamente preparate e/o di modifiche alle norme di rendicontazione della sostenibilità. La PTF-ESRS dovrà consegnare la sua Bozza ESRS per la consultazione pubblica con scadenza 8 agosto 2022. La prima serie di standard richiesta dalla proposta CSRD copre l'intera gamma di questioni di sostenibilità: ambiente, sociale, governance e standard trasversali.

L'EFRAG ha pubblicato in consultazione la bozza degli **standard europei di rendicontazione della sostenibilità**.

La Commissione Europea ai fini della realizzazione di una Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ha previsto l'adozione degli EU Sustainability Reporting Standards (ESRS), ed ha chiesto all'EFRAG di fornire consulenza tecnica sotto forma di bozze di norme completamente preparate e/o di modifiche alle norme di **rendicontazione della sostenibilità**.

La proposta di CSRD richiede che la consulenza tecnica dell'EFRAG sia preparata con un'adeguata procedura, controllo pubblico e trasparenza e con l'esperienza delle parti interessate pertinenti, e sia accompagnata da **analisi costi-benefici** che includono analisi degli impatti della consulenza tecnica in materia di sostenibilità, contribuendo agli atti delegati attraverso i quali l'ESRS sarà adottato nell'UE.

Al fine di rispettare le scadenze ambiziose per la presentazione della prima serie di bozze di ESRS alla Commissione europea **entro novembre 2022** e di beneficiare del periodo di consultazione pubblica più lungo possibile, è stato fondamentale che la consultazione pubblica sugli Exposure Draft 5 (EDs) della prima serie di ESRS venga lanciata il prima possibile. In tale contesto, l'EFRAG SRB ha deciso di avviare la consultazione pubblica sulla base degli ED preparati sotto la responsabilità esclusiva della PTF-ESRS.

La PTF-ESRS dovrà consegnare la sua Bozza ESRS per la consultazione pubblica **con scadenza 8 agosto**

2022.

La prima serie di standard richiesta dalla proposta CSRD copre l'intera gamma di questioni di sostenibilità: **ambiente, sociale, governance e standard trasversali**.

L'EFRAG SRB e l'EFRAG SR TEG esamineranno gli ED parallelamente alla consultazione pubblica e dopo il passaggio di consegne da parte del PTF-ESRS. Insieme al contributo e ai risultati della consultazione pubblica, l'EFRAG SRB, sostenuto dall'EFRAG SR TEG, concorderà la prima serie finale di bozze di ESRS da presentare alla Commissione europea.

Consultazione pubblica

L'EFRAG invita a commentare tutti gli aspetti della bozza ESRS. I commenti sono attesi, come anticipato **entro e non oltre l'8 agosto 2022**.

La Cover Note spiega in modo più dettagliato il contesto e il processo, comprese:

- le responsabilità del PTF -ESRS e dell'EFRAG Sustainability Reporting Board;
- le caratteristiche principali degli ED;
- gli obiettivi e gli aspetti pratici della consultazione pubblica.

Le appendici trattano la navigazione degli Exposure Draft, i requisiti CSRD per lo sviluppo della bozza ESRS, i principali impatti negativi SFDR nell'ESRS, le tabelle di riconciliazione TCFD – ED draft ESRS e IFRS Sustainability Standards – ED draft ESRS, acronimi e glossario dei termini.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.